



Cassa integrazione guadagni in deroga: procedura in pillole

a chi spetta?

a) spetta ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'orario di lavoro ai propri dipendenti causa COVID 19 e che **non hanno altre tutele** (CIGO, CISOA, assegni ordinari di un fondo bilaterale o del Fondo territoriale del Trentino) o che possono accedere in generale alla sola CIGS.

Ad esempio:

- lavoratori agricoli tempo determinato;
- lavoratori agricoli tempo indeterminato (per il periodo non coperto dalla CISOA);
- lavoratori del commercio – datori di lavoro oltre 50 dipendenti;

b) ai **lavoratori subordinati** con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti con contratto professionalizzante e gli intermittenti;

c) **in forza al 23 febbraio 2020 o assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020** (art. 41 DL 23 dd 8 aprile 2020) o passati senza soluzione di continuità a datore subentrante (cambio appalto, trasferimento azienda, cessione contratto).

per quanto spetta?

Spetta per un massimo di 9 settimane – a livello aziendale – anche non consecutive.

Passo n. 1: comunicazione preventiva ai sindacati

chi?

tutti i datori di lavoro

cosa?

modulo di adesione all'accordo quadro dd 8 aprile 2020, sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa (allegato all'accordo stesso).

a chi?

1. Alle **organizzazioni sindacali** comparativamente più rappresentative ai seguenti indirizzi
 - per imprese commerciali oltre 50 dipendenti
 - filcams@pec.cgil.tn.it
 - fiiscat.trento@pec.cisl.it
 - uilitucstaa@pec.it
 - per le imprese agricole:
 - flai@pec.cgil.tn.it
 - faicistrentino@pec.it
 - uilaveronatrento@pec.it
 - altre imprese
 - segreteria.cgil@pec.cgil.tn.it

- usr.trentino@pec.cisl.it
- uiltrento@pec.it

2. alle **RSA/RSU** (se presenti)

quando ?

- il datore di lavoro **fino a 5 dipendenti** può fare la comunicazione **prima** di presentare la **domanda** di cassa in deroga;
- il datore di lavoro **oltre 5 dipendenti** deve fare la comunicazione **prima della sospensione** o comunque **tempestivamente** entro due giorni dalla sospensione stessa; in ogni caso l'accordo raggiunto con i sindacati (passo 2) sana l'eventuale ritardo.

Passo n. 2: Accordo con i sindacati

chi?

solo per datori di lavoro **oltre 5 dipendenti**

come?

l'accordo si forma, **alternativamente**:

- con **assenso** formale dei sindacati entro tre giorni dall'invio della comunicazione preventiva (passo 1);
- per **silenzio assenso** dei sindacati alla comunicazione preventiva (passo 1) in caso di mancata risposta entro tre giorni dall'invio della stessa;
- mediante **esame congiunto e consultazione**.

Passo n. 3: Invio dell'accordo sindacale alla Provincia

chi?

solo i datori di lavoro con **oltre 5 dipendenti**

come?

Inviando all'indirizzo serv.lavoro@pec.provincia.tn.it

- **copia dell'accordo** raggiunto al passo n. 2 con esame congiunto/consultazione; oppure
- **copia della comunicazione preventiva** inviata al passo n. 1) accompagnata da :
 - documentazione che dimostra **l'invio alle OOSS e RSA/RSU** (se presenti) – anche semplice copia della mail di invio;
 - comunicazione (anche nel testo della mail) del datore di lavoro che **non sono presenti RSA/RSU** (se non presenti);
 - **comunicazione** del datore di lavoro (anche nel testo della mail) che, entro i 3 giorni dall'invio della comunicazione preventiva:
 - le organizzazioni sindacali hanno fatto pervenire il proprio **assenso** oppure
 - **non** sono pervenute **osservazioni** o richieste di esame congiunto da parte delle organizzazioni sindacali

Passo n. 4 presentazione della domanda al fondo territoriale

La domanda di accesso alla cassa in deroga andrà inviata all'indirizzo:

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50601>

La domanda può essere presentata anche per periodi di sospensione già avvenuti a decorrere dal 23 febbraio 2020 (in questo caso basta che la comunicazione preventiva/adesione all'accordo - passo 1 - e l'accordo sindacale del passo 2 – se necessario – sia inviata/stipulato prima della domanda).

Il pagamento avverrà secondo le modalità dell'art. 22 del dl 18/20 (ad oggi **pagamento diretto** al lavoratore da parte dell'INPS).



Nota: **le imprese multilocalizzate** che sospendono o riducono l'orario di lavoratori impiegati in unità produttive site in Trentino e in altre 4 o più Regioni (compresa la Provincia autonoma di Bolzano) dovranno presentare domanda al Ministero del Lavoro secondo le indicazioni fornite dallo stesso.